

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di Società ASEP srl per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse generale nella competenza degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno_____, il giorno___ del mese di _____, in presso,

fra

- **Comune di¹** con sede presso la residenza municipale, in.....Via, rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.____ del __/__/__;
- **Comune di** con sede presso la residenza municipale, inViarappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.____ del __/__/__;
- **Comune di**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.____ del __/__/__;
-
-

presso anche **"gli Enti"** o genericamente **"i soci"**

premesse

- a) che gli Enti sono soci della società "ASEP srl" avente per oggetto di provvedere allo svolgimento di servizi pubblici locali o di interesse generale per i territori dei comuni soci;
- b) La società è configurata quale società in "house providing" per la cui attività gli enti soci esercitano fra loro un controllo analogo congiunto;
- c) che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati"*, prevedendo anche la costituzione di *"uffici comuni"*, ovvero *"la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*;
- d) che l'art. 26 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

¹ Indicare i Comuni che al momento della sottoscrizione hanno deliberato in Consiglio Comunale.

e) che pertanto l'esercizio del controllo analogo viene disciplinato da parte degli enti soci attraverso:

1. lo Statuto sociale;
2. il Regolamento per il controllo analogo, che fa parte del regolamento che ogni ente ha adottato;
3. la presente convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo sulle partecipate in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo della Società

- 2.1 La società "A.S.E.P. Srl " è uno strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi svolgono servizi pubblici locali o di interesse generale prevalentemente a favore dei soci Enti Pubblici, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.
- 2.2 La società ha lo scopo di esercitare i servizi riportati all'art. 3 – Oggetto sociale dell'allegato statuto.

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

- 3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31/12/2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.
- 3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sotto-scrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.

- 3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e deliberata da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.
- 3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.
- 3.5 I soci non possono recedere unilateralmente dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

- 4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:
- a) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi;
 - b) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci;
 - c) rafforzare il potere degli enti soci che partecipano congiuntamente in società in house providing, costituendo una "cabina di regia".

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

- 5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo ed un controllo analogo, sulle società in house providing, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito **Coordinamento**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione nominati con il metodo delle liste.
- 5.2 I componenti del Coordinamento dei soci sono tre. Ai fini della nomina dei componenti del coordinamento, al comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti mentre agli altri soci enti pubblici viene riconosciuto il diritto di nominare un componente.
- 5.3 Il Coordinamento dei soci è sede di:
- informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci;
 - definizione degli indirizzi strategici dei soci sulla Società;
 - controllo sia dell'andamento generale dell'amministrazione della società che dell'attuazione in corso di gestione degli indirizzi trasmessi dai soci alla società stessa.

Il Coordinamento può invitare alle riunioni l'organo amministrativo della Società.

Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.

- 5.4 Al Coordinamento spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci. Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.
- 5.5 Il Coordinamento è sede per l'espressione dell'indirizzo alla società in materia di politiche di contenimento della spesa del personale e limiti alle politiche di reclutamento e di progressione verticale del personale dipendente nonché per gli indirizzi in tema di compensi degli amministratori e del Direttore Generale, se nominato.

Articolo 6 - Controllo dei Soci sulla Società

- 6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente specifici articoli che danno conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.
- 6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:
- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
 - b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 7 - Recepimento della convenzione

- 7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione

- 8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.
- 8.2 L'adesione alla presente convenzione dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale dedicato ai soci cui saranno attribuite le azioni correlate, comporterà il sostenimento, a carico del socio ente pubblico che ne farà richiesta, delle spese di adesione e di quelle sostenute per la nuova riapertura del capitale sociale.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

- 9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione - Recesso dalla Società

- 10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello statuto sociale, solo a condizione che i cessionari sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.
- 10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 10.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 11 - Spese e oneri

11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.

11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li _____

[illegible]